

# Edilizia e Territorio

## Correttivo/2. Soft-law tradita sulla trasparenza dei micro-incarichi: salta il doppio preventivo

18 aprile 2017 - Mauro Salerno

Per gli appalti sotto i 40mila euro si torna all'affidamento fiduciario senza neppure bisogno di consultare più di un operatore, come suggerito da Cantone

È una delle maggiori novità del codice, ma anche quella che ha incontrato sul cammino le maggiori resistenze. Stiamo parlando della scelta di sostituire i regolamenti ministeriali con la «soft-law» dell'Anac guidata da Raffaele Cantone. Un'evidenza "plastica" della difficile convivenza tra norme e potere di regolazione dell'Autorità, almeno in un caso, ce la regala anche il correttivo appalti, chiudendo una particolarissima triangolazione normativa tra codice, linee guida e decreto appena licenziato dal Governo.

Il caso riguarda la "zona grigia" degli appalti sotto i 40 mila euro. Una fascia di importo dove i funzionari pubblici recitano la parte del "dominus" incontrastato, visto che vige la regola dell'affidamento diretto. Che non si tratti di briciole lo dimostrano le svariate inchieste da cui è spesso saltata fuori la prassi di frazionare gli incarichi proprio per stare al di sotto di questa soglia ed evitare qualunque controllo.

Cosa c'entra la soft-law? A fare entrare in scena le linee guida dell'Anac è l'articolo 36 del Dlgs 50, che demanda all'Autorità il compito di dettagliare «e migliorare le procedure» di assegnazione degli appalti sottosoglia. Come segnala il Consiglio di Stato, non si tratta di «linee guida vincolanti» per le amministrazioni. Ma sarebbe comunque difficile ignorarle senza altri appigli normativi.

Cantone risponde puntualmente all'appello. Conosce bene le "scorciatoie" utilizzate nelle zone d'ombra del mercato. Per questo stabilisce un principio. Visto che gli affidamenti diretti sotto 40mila euro sono possibili purché «adeguatamente» motivati, l'Anticorruzione chiarisce nelle linee guida che per giustificare la scelta senza cadere in indicazioni generiche, le amministrazioni hanno uno strumento semplice e a prova di qualunque controllo successivo. Dimostrare che prima di assegnare il contratto hanno fatto una piccola consultazione di mercato, facendosi consegnare perlomeno due preventivi. Nulla di complicato, per chiunque abbia messo mano alla ristrutturazione di casa propria o si sia messo in testa di ottenere una certificazione energetica da un professionista. Quanto meno a un paio di porte si bussa.

Evidentemente, questi principi di diligenza minima non valgono quando non si spendono soldi propri, ma pubblici. Urge una soluzione. L'escamotage per superare l'ostacolo «soft law» spunta in uno dei rilievi segnalati come «prioritari» da Regioni e Comuni. Per evitare che la soluzione del «doppio preventivo», suggerita da Cantone, pur non vincolante, possa anche lontanamente essere scambiata per un obbligo, basta sostituire la locuzione che impone di motivare «adeguatamente» la scelta dell'affidamento diretto sotto i 40mila euro con la frase che lo consente *tout court*, «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici».

Detto, fatto. Nella versione del correttivo entrata in Consiglio dei ministri l'emendamento proposto dalla Conferenza unificata compare all'articolo 36 che modifica le regole sugli appalti sottosoglia. In un colpo solo spariscono sia l'obbligo di giustificare la scelta sia quello di chiedere almeno due preventivi.

Così il cerchio si chiude. Parafrasando un vecchio detto: il codice ha dato vita alla soft-law, il correttivo (se vuole) qualche volta la toglie.